Regolamento elettorale per il II mandato del Consiglio Presbiterale Diocesano

**Art. 1 Organi preposti**

Organi preposti allo svolgimento delle elezioni sono:

1. la Cancelleria arcivescovile che ha il compito di organizzare le elezioni;
2. la Commissioni elettorale**,** che ha il compito di curare lo svolgimento delle votazioni.La Commissione**,** nominata dall’Arcivescovo, è composta da un presbitero responsabile in qualità di presidente e da due altri presbiteri in qualità di scrutatori.

**Art. 2 Individuazione dei collegi elettorali e numero dei consiglieri da eleggere in ogni collegio**

Ai sensi dell’art 3 dello Statuto del Consiglio Presbiterale, saranno eletti 24 presbiteri secondo i criteri ivi determinati. A tal fine vengono individuati tre collegi elettorali:

**I** collegio elettorale, composto da ***presbiteri parroci*,** tra i quali saranno eletti 4 componenti tra i parroci urbani e 10 tra quelli extra urbani (art. 3 lett. b. dello Statuto**);**

**II** collegio elettorale, composto da ***presbiteri non parroci*,** tra i quali saranno eletti 8 componenti (art. 3 lett. c. dello Statuto**);**

**III** collegio elettorale composto da ***presbiteri regolari con incarico diocesano*,** tra cui saranno eletti 2 componenti (art. 3 lett. d. dello Statuto**).**

**Art.** *3* **Elettori, eleggibili e liste dei candidati**

Hanno diritto di voto tutti i presbiteri incardinati nell’Arcidiocesi, in essa domiciliati, e coloro che vi esercitano un ufficio in suo favore su nomina dell’Ordinario (art. 4 dello Statuto).

Hanno diritto di voto nel II collegio elettorale, ma non possono essere eletti, i presbiteri incardinati nell’Arcidiocesi di Cagliari, che svolgono un servizio al di fuori di essa, su mandato dell’Arcivescovo (art. 5 dello Statuto).

La Cancelleria arcivescovile provvederà a redigere due liste per ciascun collegio:

**una di tutti coloro che hanno il diritto di voto attivo**, **e una di coloro che possono essere eletti.**

Ogni elettore voterà esclusivamente per il collegio elettorale a cui appartiene.

**Art.** *4* **Modalità delle votazioni**

La convocazione degli aventi diritto si ritiene ritualmente notificata con la costituzione delle liste elettorali presso la Cancelleria arcivescovile e la segnalazione dell’avviso di convocazione dei collegi elettorali nel sito diocesano; pertanto, la mancata ricezione della convocazione personale da parte di qualcuno degli aventi diritto non costituisce causa di nullità dell’elezione.

Il diritto di voto compete solo agli aventi diritto presenti nel giorno, luogo e ora stabiliti. Le votazioni si terranno nei giorni di giovedì 12 ottobre, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso la sala Benedetto XVI del Seminario Arcivescovile in Cagliari. Ogni presbitero avente diritto di voto apporrà davanti al presidente della Commissione elettorale la propria firma nella lista dei votanti e quindi riceverà la scheda del collegio elettorale a cui appartiene.

1. Le schede di voto dovranno essere quindi riposte dai votanti, alla presenza degli scrutatori, nell’urna corrispondente al collegio di appartenenza.
2. La scheda dei presbiteri parroci conterrà quattro righe: due per esprimere le proprie preferenze tra i parroci urbani e due per le preferenze per i parroci extra urbani.
3. La scheda dei presbiteri non parroci conterrà due righe per esprimere due preferenze tra i presbiteri non parroci
4. La scheda dei presbiteri regolari conterrà una sola riga per esprimere un’unica preferenza.

**Art.** *5* **Modalità dello scrutinio e redazione del verbale**

Concluse le votazioni, il presidente dichiarerà terminate le operazioni di voto e alle ore 12,00 di giovedì 12 ottobre 2023 si darà quindi inizio a quelle di scrutinio ad opera degli scrutatori. Le operazioni suddette, con il numero dei presbiteri votanti e delle schede contenute nelle urne e il numero dei voti ottenuto da ciascun presbitero dovranno risultare dal verbale che sarà redatto a cura della Cancelleria arcivescovile. Il Cancelliere poi lo presenterà all’Arcivescovo perché costituisca il II mandato del Consiglio presbiterale diocesano con apposito decreto.

**Art.** *6* **Verifica dell’accettazione e proclamazione dei risultati**

La Cancelleria provvederà a verificare l’accettazione dei singoli presbiteri eletti dal presbiterio. A parità di preferenze risulterà eletto il più anziano per data di ordinazione sacerdotale. In caso di eventuale eccezionale rifiuto si seguirebbe l’ordine dell’elenco di preferenze ricevuto.

Gli elenchi dei voti ricevuti saranno pubblicati sul sito diocesano.

**Art. 7** *Ricorsi*

I ricorsi circa le irregolarità dei collegi elettorali, delle votazioni, dello scrutinio e dell’accettazione dell’incarico devono essere presentate, in forma scritta, presso l’Ordinario diocesano entro, e non oltre, i 5 giorni dalla proclamazione degli eletti.

La decisione dei ricorsi spetta all’Arcivescovo sentito il parere del Consiglio episcopale.